



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettime.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettime.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettime.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettime.it)

[www.ospedalesettime.it](http://www.ospedalesettime.it)

<b>Oggetto</b>	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CORRELATI
<b>CIG</b>	B2BD06C72F
<b>Importo di gara</b>	3.500.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

##### VISTI

- la L. n. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- l’art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023;
- l’art. 98, comma 3, lett. c);
- il D.Lgs. n. 502/1992 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 4212”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009 contenente *“Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione sia a fini sanitari che socio-sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3”*;
- la L. n. 190 del 6/11/2012 che prevede *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, *“S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico Città di Settimo”* sito in via Santa Cristina n. 3, a Settimo Torinese (TO): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento;

##### PREMESSO E CONSIDERATO CHE



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- con Determina a contrarre n. 30 del 07/08/2024, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 da condurre mediante la Piattaforma Telematica TRASPARE;
- è stata data adeguata pubblicità al bando di gara ai sensi di legge;
- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata inoltre sul sito istituzionale di SAAPA S.p.A.;
- nel Disciplinare è prescritta la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici entro e non oltre le ore 12:00 del 9 settembre 2024;
- nel Disciplinare di gara è previsto che alla presente procedura si applica l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. inversione procedimentale) e che, pertanto, le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti sulla base della Documentazione Amministrativa;
- con Determina n. 32 del 09.09.2024, ai sensi dell'art. n. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:
  - Dr. Giuseppe Gulino, Presidente;
  - Dr. Riccardo Greco Componente;
  - Dr. Maurizio Garrone, Componente;
- preliminarmente all'insediamento della Commissione giudicatrice sono state acquisite, per ciascun Commissario, le dichiarazioni dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità;

#### **DATO ATTO CHE**

- con primo verbale, in data 10.09.2024, qui interamente richiamato, si è proceduto alla verifica delle domande di partecipazione;
- con successivo verbale, in data 10.09.2024, qui interamente richiamato, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, in applicazione dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. inversione procedimentale), ha esaminato le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti e proceduto all'assegnazione dei punteggi riparametrati ai sensi del Disciplinare di gara:
  - C.M. SERVICE S.r.l.: 66,28 punti;
  - GRUPPO SAN MICHELE S.r.l.: 70 punti;
- a seguito dell'apertura delle offerte economiche, le due concorrenti hanno proposto i seguenti ribassi:
  - C.M. SERVICE S.r.l.: 4,15 %;
  - GRUPPO SAN MICHELE S.r.l.: 30 %;
- la Commissione giudicatrice ha rilevato che *"l'offerta presentata dalla Società CM Service S.r.l. risulta irregolare in quanto lo sconto percentuale indicato risulta applicato sulla totalità dell'importo posto a base di gara, scorporato dei soli oneri della sicurezza"*;
- stante l'irregolarità dell'offerta economica formulata dal suddetto Operatore economico, in violazione delle prescrizioni della *lex specialis* di gara, la Commissione ne ha disposto l'esclusione dalla procedura;



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalessettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalessettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalessettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalessettimo.it)

[www.ospedalessettimo.it](http://www.ospedalessettimo.it)

- con terzo verbale, in data 11.09.24, si è quindi provveduto, in seguito alle risultanze della valutazione dell'offerta economica all'aggiudicazione dell'appalto al GRUPPO SAN MICHELE S.r.l. – P.IVA /Cod. Fisc.: 02687400305;
- con ricorso notificato in data 30.09.2024 e ritualmente depositato innanzi al T.A.R. per il Piemonte al R.G. n. 1288/2024, la C.M. SERVICE S.r.l. ha proposto ricorso con istanza cautelare avverso agli atti della presente procedura per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del GRUPPO SAN MICHELE S.r.l.;
- in data 07.08.2024, la C.M. SERVICE S.r.l. ha altresì proposto in giudizio la richiesta di misure cautelari monocratiche e, in pari data, con Decreto n. 374 il Presidente della Sezione II del T.A.R. Piemonte ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente, contestualmente fissando la discussione dell'istanza cautelare al 17.10.2024;
- per effetto del sopra menzionato Decreto cautelare la C.M. SERVICE S.r.l. risulta riammessa alla gara in oggetto;

#### QUANTO SOPRA PREMESSO

Con provvedimento del Collegio dei Liquidatori di S.A.A.P.A. S.p.A. in data 11.10.24 – allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale – è stata *medio tempore* disposta la risoluzione per gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali, ai sensi dell'art. 122, comma 3, e dell'art. 10, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in danno di C.M. SERVICE S.r.l., relativamente al contratto d'appalto (CIG B04B14534E), relativo all'appalto di servizi di carattere socio-assistenziale e di servizi in global service, corrispondente a quello oggetto della presente procedura, per il quale l'operatore economico risulta gestore uscente.

Dalla motivazione del provvedimento di risoluzione emergono gravi e reiterate inadempienze che dimostrano significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un contratto di appalto che hanno comportato la risoluzione del medesimo in danno a C.M. SERVICE S.r.l..

In particolare, dalla disposta risoluzione si evince quanto segue:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea ha avviato il procedimento n. 4593/2021 R.G.N.R., avente ad oggetto la gestione dell'attività sanitaria presso il presidio ospedaliero;
- In data 07.11.2023, la Guardia di Finanza, al fine di dare esecuzione all'Ordine di esibizione e di consegna di atti e documenti notificato in pari data, ha eseguito *attività di indagine presso gli Uffici della Direzione Sanitaria della Committente, chiedendo di fornire il "prospetto dei turni del personale infermieristico ed oss in servizio presso l'ospedale di Settimo T.se (TO), con particolare riferimento ai dipendenti della società C.M. SERVICE Srl, per il periodo dal 01 gennaio 2022 al data di esecuzione del provvedimento"*;
- durante tali attività sono state rilevate difformità rispetto agli *standard* qualitativi e quantitativi stabiliti dalla vigente normativa relativi al fabbisogno del personale durante il periodo 2022-2024 (gennaio-febbraio);



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- la Stazione Appaltante si è prontamente attivata per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste a C.M. SERVICE S.r.l.;
- all'esito di tali accertamenti, con nota prot. n. 239 del 02.08.2024, S.A.A.P.A. S.p.A. ha contestato a C.M. SERVICE S.r.l. l'ammacco di un numero importante di ore lavorative per il periodo dal 01.01.2022 al 29.02.2024, rilevando un danno subito quantificato, sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL Cooperative Sociali, in € 447.049,91.
- con successiva nota prot. n. 268 del 16.09.2024 S.A.A.P.A., ad integrazione della precedente, ha contestato a C.M. SERVICE S.r.l. l'ammacco di un numero importante di ore lavorative rilevando un danno per un ammontare complessivo pari ad € 470.625,51 riferito al periodo 01.01.2022-31.03.2024;
- a seguito di controlli, S.A.A.P.A. S.p.a. ha accertato il mancato rispetto degli standard quantitativi pattuiti con contratto di cui al CIG: B04B14534E ed ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, una relazione particolareggiata avente ad oggetto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di C.M. SERVICE S.r.l., tale da compromettere ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 la buona riuscita delle prestazioni;
- dagli accertamenti è emerso che C.M. SERVICE S.r.l., durante il periodo di efficacia dell'affidamento, ha omesso di osservare le prescrizioni contrattualmente assunte in relazione alle ore minime garantite, con grave danno per la Committente;
- il mancato rispetto degli standard quantitativi, con riferimento al periodo 25.07.2024-31.08.2024, è stato riconosciuto anche da C.M. SERVICE S.r.l. che, con comunicazione del 25.07.2024, ha informato S.A.A.P.A. S.p.A. di non essere in grado di garantire la piena e completa continuità del servizio; con successiva nota in data 31.07.2024 la Società ha poi comunicato la cessazione della situazione emergenziale segnalata con la precedente nota in data 25.07.2024, precisando che sarebbe stata garantita la copertura dei turni infermieristici ex lege previsti;
- con la nota a mezzo PEC prot. n. 276 in data 20.09.2024 il RUP ha comunicato a C.M. SERVICE S.r.l. formale contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, invitando C.M. SERVICE a presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni ed avvertendo la medesima che, in caso di mancato riscontro entro il termine anzidetto e/o qualora le controdeduzioni fossero risultate infondate o pretestuose, avrebbe provveduto a risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- con la nota in data 04.10.2024, C.M. SERVICE S.r.l. ha presentato le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, la medesima ha espressamente riconosciuto il proprio inadempimento contrattuale, affermando che *"dal 1.6.2024 al 30.9.2024, infine, la scrivente Società ha correttamente adempiuto agli impegni contrattuali erogando il numero di ore offerto, salvo che per i mesi di luglio ed agosto, in relazione ai quali la C.M. Service ha già manifestato alla S.A.A.P.A. la propria disponibilità ad emettere opportune note di credito per il numero di ore non erogate rispetto a quelle offerte"*;
- C.M. SERVICE S.r.l. non ha effettivamente garantito gli standard quantitativi minimi pattuiti e previsti dalla disciplina regionale nel periodo in esame;
- C.M. SERVICE S.r.l. non ha provveduto a trasmettere tempestivamente, con cadenza mensile, i turni mensili definitivi di tutto il personale;



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- la condotta assunta da C.M. SERVICE S.r.l. costituisce un grave inadempimento contrattuale tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- S.A.A.P.A. S.p.A. si è riservata ogni più ampia azione a tutela dei propri interessi per i danni subiti in conseguenza al grave inadempimento contrattuale della C.M. SERVICE S.r.l..

### VISTI

L'art. 95, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale *“La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: (...) e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.”*;

L'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

- il **comma 2**, ai sensi del quale *“L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

*a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;*

*b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;*

*c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6”*;

- il **comma 3** in base al quale *“L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: [...] c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”*;

- il **comma 4** per cui *“la valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa”*;

- il **comma 6** alla stregua del quale *“costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: [...] c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”*;

- il **comma 7** per cui *“La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente”*;

- il **comma 8** che dispone: il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

### CONSIDERATO



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- la risoluzione contrattuale disposta nei confronti della C.M. SERVICE S.r.l. integra un grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. c), suscettibile di valutazione da parte della Stazione Appaltante ai fini dell'esclusione dalla presente procedura;
- sussistono gli elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale in quanto la condotta di C.M. SERVICE S.r.l. risulta accertata all'esito del procedimento di risoluzione di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del quale è merso, in particolare, che l'operatore economico ha omesso di osservare le prescrizioni contrattualmente assunte in relazione alle ore minime garantite, con grave danno per la Committente e non ha provveduto a trasmettere tempestivamente, con cadenza mensile, i turni mensili definitivi di tutto il personale;
- i suddetti elementi integrano una causa di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023, in quanto rientranti nella fattispecie espressamente e tassativamente prevista dal citato art. 98, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 ossia "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale", anche tenuto conto delle contestazioni trasmesse da S.A.A.P.A. S.p.A. per il periodo 2022-2024 (gennaio-febbraio);
- sussiste l'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità di C.M. SERVICE S.r.l., stanti le menzionate gravi e reiterate inadempienze alle obbligazioni previste dal contratto d'appalto (CIG B04B14534E), peraltro relativo ad appalto per i medesimi servizi di carattere socio-assistenziale e di servizi in global service, corrispondente quindi a quello oggetto della presente procedura, per il quale l'operatore economico risulta gestore uscente;
- il breve tempo trascorso dalle menzionate violazioni relative al grave illecito professionale;
- vi sono gli adeguati mezzi di prova richiesti dall'art. 98, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto è stato emanato un provvedimento di risoluzione contrattuale da parte del Collegio dei Liquidatori di S.A.A.P.A. S.p.A.;
- sussistono, pertanto, tutte le condizioni di cui al richiamato comma 2 dell'art. 98 D.Lgs. n. 36/2023;

#### RILEVATO

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa più recente (da ultimo, TAR Cagliari, 11.03.2024 n. 204) ha avuto modo di evidenziare: *"Premessa perciò, ai sensi della nuova disciplina e superando la previgente impostazione, la necessaria sussistenza di una delle fattispecie espressamente previste come tassative per configurare un grave illecito professionale, nonché la necessaria prova di esse con uno dei mezzi tassativamente indicati dal comma 6, non è invece mutata l'impostazione in ordine alla natura del potere dell'amministrazione di valutazione circa l'idoneità dell'illecito professionale ad incidere sull'affidabilità dell'operatore economico. In continuità con gli approdi giurisprudenziali maturati nella vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, l'esclusione conseguente alla valutazione di inaffidabilità dell'operatore, dovuta alla commissione di gravi illeciti professionali, è una sanzione la cui*



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

operatività, lungi dall'essere rimessa a rigidi automatismi, è piuttosto legata alla valutazione discrezionale della stazione appaltante".

[...] il nuovo Codice dispone, all'art. 98, comma 4, che, quanto agli elementi costituenti un grave illecito professionale, "la valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione (...)", e all'art. 98, comma 7, circa i mezzi di prova di cui al comma 6, prevede che l'amministrazione motiva "sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente". Tali indicazioni costituiscono, evidentemente, in senso innovativo, i parametri esterni di valutazione della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante per come esternato nella motivazione.

Ciò posto, in relazione al sindacato giurisdizionale sulla valutazione di inaffidabilità si è anche di recente ribadito che "è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale" (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1804; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 72, che richiama sul tema Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312). [...]

Sotto questo profilo, il Collegio ritiene di dover evidenziare altresì come la valutazione di inaffidabilità di un operatore economico si colora di particolare pregnanza nella vigenza del nuovo Codice dei Contratti. Invero, sotto il profilo semantico, il concetto stesso di "affidabilità" si predica riguardo a qualcuno che sia meritevole di "fiducia", riflettendosi questo aspetto, perciò, sotto il profilo giuridico, nella lettura e interpretazione dell'art. 98 del Codice alla luce del generale Principio della fiducia, innovativamente introdotto all'art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al comma 2, ove si dispone che "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato".

E dunque, in coerenza con la funzione interpretativa del principio in parola, sancita dall'art. 4 del Codice ("le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"), non può che concludersi nel senso che esce rafforzata l'autonomia decisionale dell'ente in relazione all'esercizio del potere di esclusione dell'operatore economico per inaffidabilità, profilo questo che impinge proprio e direttamente nel rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra stazione appaltante e appaltatore.

La discrezionalità dell'amministrazione sotto questo profilo è dunque particolarmente pregnante, ravvisandosi, come visto, i limiti per essa, nelle declinazioni specifiche di cui al citato art. 98, disposizione che circoscrive le fattispecie rilevanti di illecito professionale, i mezzi di prova adeguati e gli oneri motivazionali, con richiamo agli elementi specifici, cui è tenuta l'amministrazione, oltre che ai principi generali di logicità e congruità.

L'interpretazione ora esposta, ad avviso del Collegio, individua perciò, rispetto all'esclusione per grave illecito professionale ex artt. 95 e 98 del Codice, il corretto punto di caduta tra "il nuovo principio-guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, [che] porta invece a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture)



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettime.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettime.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettime.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettime.it)

[www.ospedalesettime.it](http://www.ospedalesettime.it)

*nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile”, e la circostanza per cui “tale “fiducia”, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12.12.2023, n. 3738)”;*

#### **RITENUTO**

di procedere all’esclusione dell’operatore economico C.M. SERVICE S.r.l. per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett.c) del D.Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso, il RUP

#### **DELIBERA**

- le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
- di disporre, per le motivazioni richiamate, l’esclusione della C.M. SERVICE S.r.l. dalla “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI IN GLOBAL SERVICE, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONNESSO IN FAVORE DELL’OSPEDALE CIVICO “CITTÀ DI SETTIMO TORINESE” (S.A.A.P.A. S.p.A.) - B2BD06C72F”;
- di procedere a comunicare il provvedimento all’operatore economico interessato ai sensi di legge.

Il RUP

(Pierangelo Masoero)